

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/37 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'articolo 162, paragrafo 5, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri e per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/688 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/692 ⁽⁵⁾ della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

- (2) L'allegato I, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). L'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/688 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione ⁽⁶⁾ al fine di concedere una deroga per i movimenti di partite di meno di 20 capi di pulcini di un giorno di pollame diversi dai ratiti, nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona. Tale modifica dovrebbe riflettersi in detto modello di certificato sanitario/ufficiale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (3) L'allegato I, capitolo 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame destinato alla macellazione (modello «POU-INTRA-Y»). Gli articoli 29 e 44 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁷⁾ stabiliscono condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate che si trovano in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito della conferma della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A. Tali condizioni specifiche dovrebbero riflettersi in detto modello di certificato sanitario/ufficiale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, capitolo 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (4) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 27 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «HEP») e il capitolo 28 stabilisce il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti (modello «HER»). L'articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione ⁽⁸⁾ al fine di stabilire nuove prescrizioni per le partite di uova da cova di pollame per quanto riguarda l'ispezione del loro gruppo di origine. Tali nuove prescrizioni dovrebbero riflettersi in detti modelli di certificati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, capitoli 27 e 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (5) L'allegato II, capitolo 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività (modello «CAPTIVE-BIRDS»). L'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 al fine di introdurre una deroga alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 tramite l'esclusione di tale categoria di volatili in cattività da detto modello di certificato sanitario e la creazione di un nuovo modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l'ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). Occorre quindi modificare l'allegato II, capitolo 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e aggiungere un nuovo capitolo 34 bis a tale allegato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (7) L'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 elenca i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e materiale germinale. È pertanto necessario modificarlo al fine di includere in tale elenco un riferimento al nuovo modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE» da inserire nel nuovo capitolo 34 bis dell'allegato II.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 56).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).

- (8) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l'uso di certificati rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1. l'articolo 17 è così modificato:

a) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 34, per i volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;»;

b) la lettera m) è sostituita dalle seguenti lettere m) e n):

«m) RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all'allegato II, capitolo 34 bis, per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;

n) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.»;

2. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022, continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale, accompagnate dall'opportuno modello di certificato sanitario/ufficiale o dall'opportuno modello di certificato sanitario rilasciato conformemente ai modelli di cui all'allegato II, capitoli 27, 28 e 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il capitolo 18 è sostituito dal seguente:

”

**CAPITOLO 18: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I
MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI
DAI RATITI O MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI
RATITI (MODELLO "POU-INTRA-LT20")**

UNIONE EUROPEA				INTRA				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR		I.2a. Riferimento locale		
		I.3. Autorità centrale competente						
		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese N. di registrazione Codice ISO del paese						
		I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese					
		I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice					
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese						
		I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione Documento <input type="checkbox"/> Altro	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese						
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese								
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente				<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo								
I.20. Certificato come o per								
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Macellazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato		<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
<input type="checkbox"/> Equino registrato		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali		<input type="checkbox"/> Esposizione		<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		<input type="checkbox"/> Centro di spedizione		<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti		<input type="checkbox"/> Uso tecnico		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Impollinazione		<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Altro		

I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo		Paese terzo		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
		Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese			
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero			
Stato membro		Codice ISO del paese							
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita									
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità		
						Tipo			
Regione di origine	Deposito frigorifero		Marchio di identificazione		Tipo di imballaggio		Peso netto		
Macello	Tipo di trattamento		Natura del prodotto		Numero di colli		Lotto n.		
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	<p data-bbox="320 360 767 392">Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p data-bbox="320 392 767 526">II.1.1. [il pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ di cui alla parte I del presente certificato proviene/provengono da uno stabilimento [registrato]⁽¹⁾ [riconosciuto]⁽¹⁾ che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;</p> <p data-bbox="320 526 767 638">II.1.2. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [il pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ di cui alla parte I del presente certificato proviene/provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;</p> <p data-bbox="320 638 767 795">II.1.3. [il pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ di cui alla parte I proviene/provengono da un gruppo che ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti</p> <p data-bbox="320 795 767 828">⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ [la partenza della partita];</p> <p data-bbox="320 828 767 862">⁽¹⁾⁽⁵⁾ oppure [la raccolta delle uova];</p> <p data-bbox="320 862 767 1064">⁽¹⁾ [II.1.4. [il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I]⁽²⁾⁽³⁾ nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche⁽⁶⁾ per la ricerca di:</p> <p data-bbox="320 1064 767 1097">⁽¹⁾ [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]</p> <p data-bbox="320 1097 767 1198">⁽¹⁾ oppure [Salmonella arizonae [sierogruppo O:1,8(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]</p> <p data-bbox="320 1198 767 1299">⁽¹⁾ oppure [Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);];</p> <p data-bbox="320 1299 767 1377">⁽¹⁾ oppure [II.1.4. [i pulcini di un giorno diversi dai ratiti]⁽¹⁾ [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾ di cui alla parte I provengono un gruppo che nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche⁽⁶⁾ per la ricerca di:</p> <p data-bbox="320 1377 767 1411">⁽¹⁾ [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]</p> <p data-bbox="320 1411 767 1512">⁽¹⁾ oppure [Salmonella arizonae [sierogruppo O:1,8(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]</p> <p data-bbox="320 1512 767 1572">⁽¹⁾ oppure [Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);];</p> <p data-bbox="320 1572 767 1606">⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ [II.1.5. il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:</p> <p data-bbox="320 1606 767 1684">II.1.5.1. non è stato a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza della partita;</p> <p data-bbox="320 1684 767 1762">II.1.5.2. proviene da un gruppo in cui non è stato rilevato alcun caso confermato di influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la partenza della partita, conformemente alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

	II.1.5.3.			
	⁽¹⁾⁽⁷⁾	[a)		non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]
	⁽¹⁾⁽⁷⁾	oppure	[a)	è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽¹⁾
			
				(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)
				il (data) all'età di settimane;]
	⁽¹⁾⁽⁸⁾	oppure	[a)	è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:
			⁽¹⁾⁽²⁾	[i) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
				ii) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:
				- nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
				- non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;
				- non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;
				iii) è risultato negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la partenza con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]
			⁽¹⁾⁽³⁾	oppure [proviene da un gruppo che:
	⁽¹⁾			[non è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

	<p>⁽¹⁾oppure [è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾oppure [i) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>ii) proviene da uova da cova che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; - provengono da gruppi che: <p>⁽¹⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati]⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova]⁽¹⁾</p> <p>.....</p> <p>(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)</p> <p>il (data) all'età di settimane;]</p> <p>iii) proviene da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui al punto ii);]</p> <p>⁽⁹⁾ [b) consiste di anatre o di oche e durante la settimana che precede il carico per la spedizione è risultato negativo a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.1.5.4. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;]</p> <p>⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾ II.1.5.5. i pulcini di un giorno diversi dai ratiti di cui alla parte I del presente certificato sono nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

<p>⁽¹⁾⁽³⁾ <i>oppure</i> [II.1.5. le uova da cova di cui alla parte I:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.1.5.1. provengono da un gruppo che, sulla base di</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [un'ispezione clinica effettuata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [visite mensili di ispezione sanitaria, la più recente delle quali è effettuata nei 31 giorni precedenti la partenza della partita, e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.1.5.2. provengono da un gruppo che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [II.1.5.2. provengono da un gruppo che è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati]⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688]⁽¹⁾</p> <p style="padding-left: 40px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)</p> <p style="padding-left: 40px;">il (data) all'età di settimane;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ <i>oppure</i> [II.1.5.2. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) provengono da un gruppo che:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati]⁽¹⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova]⁽¹⁾</p> <p style="padding-left: 40px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)</p> <p style="padding-left: 40px;">il (data) all'età di settimane;]]</p> <p>II.1.6. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

II.2. Attestato di sanità pubblica

II.2.1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [al pollame da reddito diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti]⁽¹⁾ [ai pulcini di un giorno diversi dai ratiti]⁽¹⁾ di cui al presente certificato:

⁽¹⁰⁾[II.2.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹¹⁾	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle tre settimane precedenti l'ingresso nell'Unione:

⁽¹⁾ [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

⁽¹⁾⁽¹²⁾oppure [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:;]

⁽¹⁰⁾[II.2.1.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium;]

⁽¹³⁾[II.2.1.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

⁽¹⁾ [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

⁽¹⁾oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-LT20

Parte I	
Casella I.30:	<p>descrizione della partita</p> <p>"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05, 01.06.39, 04.07.</p> <p>"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.</p>
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(3)	Applicabile al pollame destinato alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(4)	Applicabile ai pulcini di un giorno. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(5)	Applicabile alle uova da cova. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(6)	Se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione causata da qualsiasi sierotipo di <i>Salmonella</i> o <i>Mycoplasma</i> , è necessario effettuare solo prove batteriologiche. Il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.
(7)	Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.
(8)	Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(9)	Applicabile alle anatre e alle oche, tranne quelle destinate alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.
(10)	Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.
(11)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: <ul style="list-style-type: none"> - gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis, - gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.
(12)	Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(13)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(14)	Se i pulcini di un giorno sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello stabilimento di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

b) il capitolo 19 è sostituito dal seguente:

”

**CAPITOLO 19: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I
MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI POLLAME DESTINATO ALLA
MACELLAZIONE (MODELLO "POU-INTRA-Y")**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per			
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro

I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo		Paese terzo		Codice ISO del paese			
		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere			
		Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio		<input type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No	
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.1.	il pollame destinato alla macellazione ⁽¹⁾ di cui alla parte I del presente certificato ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza della partita;	
	II.1.2.	il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento:	
	⁽²⁾ [a]	che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;]	
	⁽²⁾ oppure [b]	che è situato in una zona di protezione istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole, in cui non è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio dovuto a malattie elencate pertinenti per le specie avicole e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione;]	
	⁽²⁾ oppure [c]	che è situato in una zona di sorveglianza istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole, in cui non è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio dovuto a malattie elencate pertinenti per le specie avicole e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione;]	
	II.1.3.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;	
	II.1.4.	il pollame di cui alla parte I:	
	⁽²⁾⁽³⁾	[non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]	
⁽²⁾⁽³⁾ oppure	[è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] ⁽²⁾ [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] ⁽²⁾		
		
	(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)		
	il (data) all'età di settimane;]		
⁽²⁾⁽⁴⁾ oppure	[è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e proviene da gruppi che:		
⁽²⁾	[non sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]		
⁽²⁾ oppure	[sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-Y

<p>II.1.5. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nei cinque giorni precedenti la partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;</p> <p>II.1.6. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽⁵⁾II.1.7. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e</p> <p>⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]</p> <p>⁽²⁾oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]</p> <p>⁽²⁾oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]</p> <p>II.2. Attestato di sanità pubblica</p> <p>⁽⁶⁾II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 della Commissione e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2">Età dei volatili</th> <th rowspan="2">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo⁽⁷⁾</th> </tr> <tr> <th>positivo</th> <th>negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:</p> <p>⁽²⁾ [al pollame da macellazione non sono stati somministrati antimicrobici.]]</p> <p>^(2/8)oppure [al pollame da macellazione sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:]]</p> <p>⁽⁹⁾II.2.2. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽⁷⁾		positivo	negativo						
Identificazione del gruppo				Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽⁷⁾							
	positivo	negativo											

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POU-INTRA-Y

<p>Parte I</p> <p>Casella I.17: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita "Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato a un macello, direttamente o dopo essere stato oggetto di un'operazione di raccolta, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.</p> <p>⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.</p> <p>⁽⁴⁾ Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>⁽⁵⁾ Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. L'animale della partita che è stato sottoposto al maggior numero di operazioni di raccolta determina il numero di operazioni di raccolta consentite rimanenti per la presente partita. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.</p> <p>⁽⁶⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>⁽⁷⁾ Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.</p> <p>⁽⁸⁾ Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>⁽⁹⁾ Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella tabella introduttiva che riporta l'elenco dei modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione contenuti in tale allegato, la sezione relativa ai volatili e al relativo materiale germinale è così modificata:

i) la voce CAPTIVE-BIRDS è sostituita dalla seguente:

"CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons	Capitolo 34: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso"
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ii) la seguente voce RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE è inserita tra la voce CAPTIVE-BIRDS e la voce HE-CAPTIVE-BIRDS:

"RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE	Capitolo 34 bis: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso"
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) il capitolo 27 è sostituito dal seguente:

”

**CAPITOLO 27: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER
L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI
RATITI (MODELLO "HEP")**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I (descrizione della partita)	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per			
<input type="checkbox"/> Materiale germinale			

I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità			

PAESE

Modello di certificato HEP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
II.1. Attestato di sanità animale			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui al presente certificato:			
II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:			
	a)	è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti;	
	b)	applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 1 05, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;	
	c)	è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;	
	d)	è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;	
II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:			
	⁽³⁾ [a]	non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]	
	⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [a]	è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]	
	⁽³⁾ [b]	è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]	
	⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure [b]	non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:	
	(i)	provengono da gruppi che:	
	-	non sono stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,	
	-	sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4,	
	-	sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,	
	-	nei 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;	
	(ii)	non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]	
II.1.3. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:			
	⁽³⁾⁽⁷⁾ [a]	riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;]	

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato HEP

<p>⁽³⁾⁽⁸⁾oppure</p> <p>II.1.4.</p> <p>⁽³⁾oppure</p>	<p>[a] riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;]</p> <p>(b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>(c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>(d) che, al momento della spedizione delle uova da cova nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>(e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>provengono da un gruppo che:</p> <p>(a) è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione; e, qualora tale gruppo sia stato importato nella zona di cui al punto II.1.1, l'importazione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la zona da cui gli animali sono stati importati è elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti;</p> <p>(b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:</p> <p>(i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>ii) in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>[è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAESE

Modello di certificato HEP

	iii)	in cui:						
	⁽³⁾	[non è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]						
	⁽³⁾ oppure	[è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]						
	⁽⁷⁾ iv)	riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;						
	⁽⁹⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nome dello stabilimento</th> <th style="width: 33%;">Indirizzo</th> <th style="width: 33%;">Numero di riconoscimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento			
Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento						
	v)	il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;						
	vi)	attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;						
	vii)	che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;						
	viii)	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;						
	ix)	che, al momento della spedizione delle uova da cova nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]						
	⁽³⁾ [c)	non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]						
	⁽³⁾ oppure [c)	è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]						
	⁽³⁾ [d)	non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]						
	⁽³⁾ oppure [d)	è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;						

PAESE

Modello di certificato HEP

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

e) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

⁽³⁾ [*Salmonella Pullorum*, *Salmonella Gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

⁽³⁾oppure [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum*, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

⁽³⁾oppure [*Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas spp.*);]

f) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;

g) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova da cova;

h) è stato sottoposto:

⁽³⁾ [a ispezione clinica⁽¹¹⁾ nelle 72 ore precedenti il momento del carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

⁽³⁾oppure [a ispezioni cliniche mensili⁽¹¹⁾, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692];

PAESE

Modello di certificato HEP

II.1.5.	le uova da cova:
⁽³⁾ [a]	non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure	[a] sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽³⁾ [b]	non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]
⁽³⁾ oppure	[b] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;
	(d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;
II.1.6.	sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ , ^(1,2)
II.1.7.	sono state caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:
	a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;
	b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;
	c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
	d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
	e) che sono:
⁽³⁾	[monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]
⁽³⁾ oppure	[puliti e disinfettati prima del carico delle uova da cova secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;]
	f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;
II.1.8.	sono state caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.7, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;
^(1,3) [II.1.9.	sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:
	a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
	b) provengono da gruppi che:
⁽³⁾	[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]
⁽³⁾ oppure	[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]
⁽³⁾ oppure	[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova.]]

PAESE

Modello di certificato HEP

II.2. Attestato di sanità pubblica [*da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova]

⁽¹⁴⁾[II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁵⁾	
			Positivo	Negativo

⁽¹⁴⁾[II.2.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

⁽¹⁶⁾[II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato V, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

PAESE

Modello di certificato HEP

Parte II	
(1)	"Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.
(2)	Il codice della zona figurante nell'allegato V, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 6 della tabella.
(5)	Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 della tabella.
(6)	Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
(7)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.
(8)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.
(9)	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione.
(10)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
(11)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese o territorio di origine o loro zona.
(12)	La data o le date di raccolta non possono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso delle uova da cova in questione da tale zona.
(13)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
(14)	Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.
(15)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis.
(16)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

PAESE

Modello di certificato HER

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di ratiti di cui al presente certificato:		
	II.1.1.	provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:	
	a)	è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti;	
	b)	applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;	
	c)	è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;	
	II.1.2.	provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato:	
	⁽³⁾	[è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]	
	^{(3)(4)oppure}	[non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da gruppi:	
	a)	che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova della presente partita;	
b)	che sono stati sottoposti a una prova ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:		
i)	effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);		
ii)	che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
iii)	con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima che i pulcini di un giorno lasciassero l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;		
c)	in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi immediatamente precedenti la data di spedizione della partita per l'ingresso nell'Unione;		
d)	che non sono stati tenuti con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) nei 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante la deposizione delle uova da cova della presente partita;]		
II.1.3.	provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:		
⁽³⁾	[a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]		
^{(3)(6)oppure}	[a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		
⁽³⁾	[b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		

PAESE

Modello di certificato HER

	<p>⁽³⁾⁽⁷⁾oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:</p> <p>i) provengono da gruppi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, - sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4, - sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, - nei 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; <p>ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]</p> <p>Il.1.4. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <p>⁽³⁾⁽⁸⁾ [(a) riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigore di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁹⁾oppure [a] riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;]</p> <p>(b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>(c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>(d) che, al momento della spedizione delle uova da cova nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>(e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAESE

Modello di certificato HER

<p>Il.1.5.</p>	<p>provengono da un gruppo che:</p> <p>(a) è rimasto nella zona di cui al punto Il.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;</p> <p>e, qualora tale gruppo sia stato importato nella zona di cui al punto Il.1.1, l'importazione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la zona da cui gli animali sono stati importati è elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito;</p> <p>(b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:</p> <p>(i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>⁽⁸⁾(ii) riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>⁽¹⁰⁾</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nome dello stabilimento</th> <th style="width: 33%;">Indirizzo</th> <th style="width: 33%;">Numero di riconoscimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>iii) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato al momento della raccolta delle uova da cova;</p> <p>iv) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>v) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>vi) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>(vii) che, al momento della spedizione delle uova da cova nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]</p> <p>⁽³⁾ [c] non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁸⁾ oppure [c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [d] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento			
Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento					

PAESE

Modello di certificato HER

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

(11)

e) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;

f) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova da cova;

g) è stato sottoposto:

(3) [a ispezione clinica⁽¹²⁾ nelle 72 ore precedenti il momento del carico delle uova da cova per la spedizione per l'ingresso nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

(3) oppure [a ispezioni cliniche mensili⁽¹²⁾, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione per l'ingresso nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione per l'ingresso nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

II.1.6. le uova da cova:

(3) [a] non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3)(6) oppure [a] sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [b] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3) oppure [b] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

(d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;

II.1.7. sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾; ⁽¹³⁾

PAESE

Modello di certificato HER

<p>II.1.8.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>⁽³⁾</p> <p>^{(3)oppure}</p> <p>f)</p> <p>II.1.9.</p> <p>¹⁴⁾ [II.1.10.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>⁽³⁾</p> <p>^{(3)oppure}</p> <p>^{(3)oppure}</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>"Codice NC":</p> <p>"Categoria":</p>	<p>sono state caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;</p> <p>progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>che sono:</p> <p>[monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]</p> <p>[puliti e disinfettati prima del carico delle uova da cova secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;]</p> <p>che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;</p> <p>sono state caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;</p> <p>sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>provengono da gruppi che:</p> <p>[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]</p> <p>[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova.]</p> <p>indicare il codice della zona figurante nell'allegato V, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>descrizione della partita:</p> <p>utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07.</p> <p>scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAESE

Modello di certificato HER

Parte II	
(1)	"Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.
(2)	Il codice della zona figurante nell'allegato V, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/689, elencate nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 6 della tabella.
(5)	Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
(6)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/689, elencate nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 6 della tabella.
(7)	Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/689, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 della tabella.
(8)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.
(9)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.
(10)	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione.
(11)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
(12)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese o territorio di origine o loro zona.
(13)	La data o le date di raccolta non possono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso delle uova da cova in questione da tale zona.
(14)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

”

d) il titolo del capitolo 34 è così modificato:

"CAPITOLO 34: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ DIVERSI DAI COLOMBI VIAGGIATORI RILASCIATI IMMEDIATAMENTE DOPO L'INGRESSO (MODELLO "CAPTIVE-BIRDS OTHER THAN RACING PIGEONS")"

e) dopo il capitolo 34 e prima del capitolo 35 è inserito il seguente capitolo 34 bis:

”

CAPITOLO 34 bis: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLOMBI VIAGGIATORI RILASCIATI IMMEDIATAMENTE DOPO L'INGRESSO (MODELLO "RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per		<input type="checkbox"/> Esposizioni			
<input type="checkbox"/> Per il transito		<input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
Paese terzo Codice ISO del paese		I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

PAESE

Modello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i colombi viaggiatori⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono dal paese terzo o territorio o dalla loro zona di cui alla casella I.7 o alla casella I.8 da cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ne ha accettato l'introduzione conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.2. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e:</p> <p>(a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;</p> <p>(b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>(c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>(d) che, al momento della spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>(e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>(f) in cui è effettuata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.</p> <p>II.1.3. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>II.1.4. sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>		

PAESE

Modello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

II.1.6.	<p>sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾ in un mezzo di trasporto:</p> <p>a) costruito in modo che:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p style="margin-left: 20px;">iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;</p> <p>b) che contiene solo volatili in cattività della stessa specie provenienti dallo stesso stabilimento;</p> <p>c) pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese o territorio di origine.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o loro zona indicati nella casella I.7 o nella casella I.8.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.12: il luogo, nello Stato membro di cui alla casella I.9, dal quale saranno rilasciati i colombi viaggiatori.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita.</p> <p>"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.06.31, 01.06.32 o 01.06.39.</p> <p>"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ "Colombi viaggiatori" di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>⁽²⁾ La data di carico non deve essere anteriore a quella in cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ha accettato l'introduzione dei colombi viaggiatori conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	